



ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

L'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area medica (di seguito denominata Università), con sede e domicilio fiscale in Udine, via Palladio n. 8, C.F. 80014550307, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof Leonardo Alberto Sechi, nato ad Alghero in data 31/07/1958 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOU di Sassari), di seguito denominata Azienda, con sede e domicilio fiscale in Sassari viale S. Pietro 10, C.F e p. IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO

- che il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- che il MIUR, Direzione generale per lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, ha accreditato, con Decreto Direttoriale n. 1309 del 3 luglio 2019, le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Udine e le relative strutture della rete formativa delle singole scuole;
- che l'articolo 1.2 dell'Allegato "1" al D.I. 13 giugno 2017 n. 402, consente, al fine di perfezionare la formazione dei medici in formazione specialistica di ciascuna Scuola, di avvalersi di ulteriori strutture extra rete formativa, pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza dello specializzando, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- che il Dipartimento di Area medica, nella seduta del 7 febbraio 2018, ha approvato il presente schema-tipo di convenzione, autorizzando il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere l'atto definitivo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula il seguente accordo per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa del Dott. Alessandro Puggioni;

L'Azienda dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.

L'Azienda accoglie il medico in formazione specialistica Dott. Alessandro Puggioni, iscritto al quinto anno di corso presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dal 01/05/2023 al 31/10/2023 per n. 6 giorni la settimana, per n. 6 ore giornaliere presso la SSD Patologia Chirurgica al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

Attività e obiettivi previsti:

- Chirurgia endocrina con particolare attenzione alla chirurgia tiroidea;
- Partecipazione ad attività chirurgica in qualsiasi regime (interventi chirurgici di complessità bassa, intermedia, elevata);
- Partecipazione all'attività di reparto ed agli ambulatori specialistici;

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinante è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione.



L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Professor. Scognamillo F. indicato come tutor dal soggetto ospitante.

L'accertamento e monitoraggio della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti nel progetto.

Gli obblighi del tirocinante sono i seguenti:

- svolgere unicamente le attività rientranti nelle proprie competenze di specializzando, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'Azienda;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati ed informazioni acquisiti durante lo svolgimento dell'attività presso l'Azienda.

La copertura assicurativa (per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3) è a carico della struttura ospitante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurargli la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.

La frequenza al tirocinio è subordinata all'acquisizione da parte del soggetto ospitante di una dichiarazione rilasciata dall'Università di provenienza che attesti l'avvenuta formazione del/della tirocinante relativamente agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/08 e correlati Accordi Stato Regione, relativi ai percorsi di formazione generale.

Il soggetto ospitante provvederà alla formazione relativa alle specifiche norme interne e all'informazione relativa ai comportamenti da attuarsi in caso di emergenza, come per un qualsiasi lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/2008; norme a cui il/la tirocinante dovrà attenersi.

I dispositivi di protezione individuali, definiti sulla base della valutazione dei rischi o eventualmente indicati nel giudizio d'idoneità, saranno forniti dal soggetto ospitante, così come l'eventuale fornitura di dosimetri personali.

Le parti espressamente concordano che le funzioni di Medico Competente e/o Medico Autorizzato e di Esperto di Radioprotezione ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 101/2020 sono completamente garantite dall'Università di provenienza. Gli accertamenti necessari per l'eventuale classificazione e per la formulazione del giudizio di idoneità verranno effettuati presso l'Università di provenienza prima della presa di servizio presso il soggetto ospitante.

Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 118 del D. Lgs. 101/2020 e di quanto previsto dai regolamenti, disposizioni e procedure in vigore presso la sede di svolgimento delle attività.

L'azienda provvede ad informare l'Università di ogni incidente/infortunio capitato al medico in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività presso la propria struttura.

Ogni variazione del calendario di stage (periodo, orario) deve essere tempestivamente comunicata al Servizio didattico DAME - Scuole di Specializzazione.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l'Azienda rilascerà certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.



Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 59443/2015 dd. 23/06/15.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, con spese a carico della parte che avrà interesse alla registrazione stessa.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

I dati personali di dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente atto, composto da n. 3 pagine, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Università degli Studi di Udine
Direttore del
Dipartimento di Area medica

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano